



Circ. 3/2020
17/01/2020

APPALTI/SUBAPPALTI ENDOAZIENDALI A PREVALENTE UTILIZZO DI MANODOPERA

Riteniamo sia utile ripetere le info su questo argomento, già trattato nella circolare n. 1 del 02/01/2020 essendo molto frequente trovarsi di fronte ad appalti "endoaziendali" con utilizzo prevalente di manodopera (i c.d. "appalti labour intensive") e con utilizzo di beni strumentali del committenti, utilizzati dall'appaltatore a qualsiasi titolo (affitto/comodato/ecc. ecc.).

A decorrere dal **1° gennaio 2020**, i soggetti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di **importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro** ad un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera**, presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma, sono tenuti a **richiedere** all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici (che a loro volta sono **obbligate a rilasciarla**) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, entro i **5 giorni lavorativi successivi** al termine fissato per l'effettuazione del pagamento delle ritenute stesse.

Questo adempimento è applicabile anche in presenza di appalto affidato ad un consorzio di imprese che a sua volta affida il lavoro ai suoi consorziati; questo è, a parere dello scrivente, il motivo scatenante da parte del legislatore, in quanto spesso i consorzi si pongono come "filtri" di aziende che ciclicamente nascono e vengono destinate ad una mortalità infantile (ecco anche perché è previsto il limite dei tre anni di anzianità lavorativa).

Appare comunque molto difficoltoso, secondo il parere di chi scrive:

- dimostrare entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza dei versamenti, l'effettivo pagamento da parte dell'appaltatore.
- consegnare sempre entro 5 giorni dalla scadenza del modello F24 un tabulato contenente – per ogni lavoratore impiegato nell'appalto - il codice fiscale, le ore lavorate, la retribuzione e le ritenute operate.

La prima difficoltà che si evidenzia è quella della corretta rendicontazione per le unità lavorative che ruotano frequentemente su più appalti, come pure appare complesso giustificare le assenze delle unità lavorative.

Ad ogni buon conto, con questa norma la PA ha nominato a titolo gratuito "controllori" tutti i committenti ivi interessati.

Si ricorda che non effettuare questi controlli (**OLTRE ALLA RICHIESTA SISTEMATICA DEL DURC PREVIDENZIALE, e al controllo del CCNL applicato e del corretto adempimento in tema di sicurezza sul lavoro**) mette il committente nella posizione di responsabile in solido con l'appaltatore.

Citiamo poi la norma "premiale" che, per le società appaltatrici:

- in attività da oltre tre anni;
 - in regola con gli obblighi dichiarativi;
 - con versamenti nel triennio precedente di versamenti sul conto fiscale di importi >10% dell'ammontare dei ricavi dichiarati;
 - che non abbiano iscrizioni a ruolo/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito scaduti e non pagati >50.000,00 euro;
- possono richiedere all'Agenzia delle Entrate il rilascio del DURC FISCALE (valido 4 mesi) che gli permetterebbe di essere esonerata dagli adempimenti dimostrativi di cui sopra, naturalmente a condizione che il DURC sia sempre valido.

Peccato che il Durc Fiscale per il momento non è ancora richiedibile.

Pubblicata anche su www.studioferraro.eu